

ADESIONE A PROGETTO COMUNE

AMENDMENT ALLA CONVENZIONE QUADRO

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

- **Geal S.p.A.**, denominata di seguito nel presente atto "Geal" o "Committente", con sede legale in Lucca, Viale Luperini 1348, Codice Fiscale e Partita IVA 01494020462 legalmente rappresentata da **Salvatore Pipus**, nato a Napoli il 21/11/1970, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene a questo atto in qualità di Amministratore Delegato come da Assemblea dei Soci del 5 maggio 2021;

E

- **Ingegnerie Toscane S.r.l.**, qui di seguito denominata, nella parte convenzionale, "Fornitore", con sede in Firenze, via De Sanctis, 49 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 06111950488 legalmente rappresentata da **Andrea De Caterini**, nato a Roma il 07/04/1964 e domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene a questo atto in qualità di Amministratore Delegato, giusto mandato conferito con delibera del consiglio di amministrazione del 07 Ottobre 2020;

PREMESSO

- che **Ingegnerie Toscane S.r.l.** IT è una impresa comune di enti aggiudicatori operanti nel settore idrico, per finalità specifiche ad esse comuni, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che i Soci di **Ingegnerie Toscane S.r.l.** con scrittura privata del 30 novembre 2021 (nel seguito: la **Scrittura Privata**), hanno definito una stabile intesa imprenditoriale, alla quale la predetta società è conformata, e hanno disciplinato le modalità e i criteri di adesione dei Soci medesimi ai progetti comuni che, distintamente, attuano e specificano l'intesa imprenditoriale;
- che, in particolare, la **Scrittura Privata** indica come progetto comune ad

adesione obbligatoria di tutti i Soci quello denominato *(a) Attività tecniche di direzione e controllo dei lavori pubblici*, nonché come ulteriori progetti (ad adesione volontaria) quelli denominati *(b) Attività tecniche di supporto specialistico per opere ed impianti; (c) Consulenza tecnica specialistica; (d) Gestione immobiliare; (e) Innovazione nei processi di gestione del servizio idrico integrato*;

- che in data 28 aprile 2014 le Parti hanno sottoscritto una convenzione quadro per la regolamentazione dei servizi ingegneristici (nel seguito: **la Convenzione**);
- che le Parti con il presente atto intendono rinnovare il consenso manifestato con la **Convenzione**, nei limiti di compatibilità con la **Scrittura Privata**.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Negozio di accertamento e ripetizione del consenso)

Le Parti convengono che la disciplina della **Convenzione** è conforme alle intese codificate nella **Scrittura Privata**. Conseguentemente le Parti rinnovano il consenso espresso nella **Convenzione**, che pertanto resta pienamente efficace tra le stesse, ad ogni effetto contrattuale, e senza soluzione di continuità. In caso di conflitto tra una o più pattuizioni della **Convenzione** e una o più pattuizioni della **Scrittura Privata**, saranno queste ultime a prevalere.

Articolo 1

(Modifica scadenza della Convenzione)

La scadenza della **Convenzione**, pari al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 della **Convenzione** stessa, è modificata nel 31/12/2024 al fine di allinearsi al triennio di pianificazione previsto dalla **Scrittura Privata**.

Articolo 2

(Modifica art. 4 della Convenzione)

L'art. 4 della Convenzione è modificato come segue: prima del comma primo è

aggiunto il seguente comma:

“Ingegnerie Toscane si impegna ad applicare, per le medesime prestazioni, gli stessi prezzi a tutti i soci aderenti al medesimo progetto che preveda quelle prestazioni.”

Articolo 3

(Modifica art. 5 della Convenzione)

L'art. 5 della Convenzione è modificato come segue: prima del comma primo è aggiunto il seguente comma:

“Le singole prestazioni saranno validate dai Responsabili di Commessa del Committente entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti costituenti il progetto. Successivamente Ingegnerie Toscane invierà ai Responsabili di Commessa la notula del progetto validato. Il Committente, entro 40 giorni dalla ricezione della notula, procederà all'inserimento della prestazione nei gestionali aziendali comunicando al fornitore il numero di OdA/EM corrispondente da indicare nel Progetto di Fattura. Trascorsi i termini sopra descritti senza alcuna comunicazione di contestazione, la prestazione si intende validata e autorizzata all'emissione della relativa fattura.”

Articolo 4

(Modifica art. 9 della Convenzione)

L'art. 9 della Convenzione è modificato come segue:

- il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L'importo delle penali non potrà comunque superare il 10% del compenso complessivo dell'incarico affidato. In tale evenienza verranno pertanto ridotte fino all'importo massimo consentito. Le contestazioni del Committente potranno essere oggetto di controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario, entro 30 giorni dalla comunicazione, e pertanto la penale sarà comminata dopo l'esaurimento del contraddittorio, nei 30 giorni successivi, in forma scritta, ove confermata.

- dopo il comma quarto è aggiunto il seguente quinto comma:

“Il Committente decade dal diritto all'applicazione della penale, qualora non denunci il ritardo e/o l'inadempimento entro il termine di decadenza di 60 giorni decorrente dalla consegna dei progetti”.

Articolo 5

(Accesso portali GIS)

Alla Convenzione è aggiunto il seguente articolo 20:

“Il Committente concede a Ingegnerie Toscane di avere accesso in sola lettura ai dati cartografici relativi ai propri asset in formato cartaceo e digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12.

Il committente concede a Ingegnerie Toscane la possibilità di accedere in sola lettura ai dati cartografici di tutte le reti e di tutte le strutture, nonché tutti i relativi metadati (autorizzazioni, fotografie, verbali, rilievi, ecc.) sia in formato digitale sia in formato cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12.

Qualora si rilevi la necessità di aggiornare o modificare i dati cartografici, questi dovranno essere comunicati al Committente che fornirà a Ingegnerie Toscane la propria validazione.”

Articolo 6

(Testo consolidato)

Le Parti convengono che, dalla data odierna, la **Convenzione** e il presente Accordo devono essere interpretati come un unico documento. Le Parti convengono, conseguentemente, che ogni riferimento che verrà fatto alla Convenzione dovrà intendersi come riferito a quest'ultimo così come modificato dal presente Accordo.

Articolo 7

(Validità legale)

Il presente Accordo costituisce (in ogni sua parte) un’obbligazione legale, valida e vincolante per le Parti ed è in pieno vigore ed efficacia.

Articolo 8

(Nessun conflitto)

Fatto salvo quanto previsto nell’art. 1 del presente atto, la sottoscrizione e l’esecuzione da parte delle Parti del presente atto non sono e non saranno:

(i) in conflitto con alcuna disposizione di legge o regolamentare o con decisioni o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, vincolanti per le Parti medesime;

- (ii) in conflitto con i propri documenti costitutivi; o
- (iii) in conflitto con qualsivoglia documento che sia vincolante per le Parti.

Articolo 9

(Nessun'altra modifica)

Le Parti convengono che, ai sensi del presente Accordo Modificativo, non si intende modificare alcuna altra disposizione della **Convenzione**, fatto salvo quanto previsto ai sensi del presente Accordo.

Articolo 10

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto si rinvia a quanto stabilito nella **Convenzione**.

Documento firmato digitalmente tra le Parti in epigrafe